



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 12
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART 232 DEL D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 20.00, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato in modalità telematica il Consiglio Comunale come da decreto del Sindaco prot. 1686 dd. 04.06.2020.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -
BIASION MATTIA
CASATA GINO
CECCATO FERDINANDO
DORIGATO ALESSANDRA
LOCATELLI UGO
MEZZANOTTE MIRCO
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

BUSANA CESARE – ingiustificato -
MEZZANOTTE ANDREA – ingiustificato -
MOLINARI GIULIANO – ingiustificato -
PASQUAZZO LUCA – ingiustificato -

Assiste il Segretario Comunale **dott. Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 26/06/2020

OGGETTO: ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART 232 DEL D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L.P. 9 dicembre 2015 n° 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n° 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- dal 1° gennaio 2016 gli enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm. nonché nel D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n° 18/2015;
- il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Rilevato che la popolazione residente del Comune di Cinte Tesino, ai sensi del comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti.

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 dd. 01.08.2019 questo ente aveva esercitato il rinvio della contabilità economica in riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, come consentito dal comma 2 dell'articolo 232 del D.Lgs. n° 267/2000, prendendo atto che, nel rendiconto 2020, avrebbe allegato una situazione patrimoniale semplificata al 31/12 dell'anno di riferimento con le modalità stabilite da un decreto ministeriale.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n° 157 recita:

“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

Considerato, quindi, che le nuove disposizioni rendono facoltativa la contabilità economico – patrimoniale a regime, introducendo l'obbligo di allegare una situazione patrimoniale semplificata.

Considerato altresì che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n° 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1, della L.P n° 18/2015 stabilisce che “Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di

questi termini da parte di disposizioni *statali* successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.”

Verificato pertanto che questo ente, sulla base delle disposizioni contenute nella precedente formulazione del comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. n° 267/2000, ha esercitato il rinvio della contabilità economico – patrimoniale per il 2019 e il 2020, prendendo atto di allegare una situazione patrimoniale semplificata a partire dal rendiconto 2020.

Visto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno di data 11 novembre 2019 sono state individuate le modalità semplificate con cui redigere una situazione patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Visto che, come precisato nel suddetto decreto ministeriale, i Comuni a livello nazionale che esercitano la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale allegano per la prima volta, al rendiconto 2019, una situazione patrimoniale semplificata.

Considerato che come previsto dall’art. 49, comma 1, della L.P. n° 18/2015 i Comuni trentini applicano il posticipo di un anno ai termini contenuti nel D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.

Ritenuto, pertanto, di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale a regime, allegando, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, secondo gli schemi semplificati approvati con decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Visto il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni, come recepito dalla L.P. 9 dicembre 2015 n° 18.

Visto il Decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n° 2;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 185 del sopra citato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, modificato con Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 6 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale vigente.

Visti:

- il regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n° 28 di data 31.08.2018, esecutiva;
- la Legge Regionale 3 maggio 2018 n° 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”.

Preso altresì atto che alcuna spesa deriva, per il momento, per l’Amministrazione comunale;

A seguito di idonea votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1. di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa, della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale.
2. di prendere atto che il Comune allegherà al rendiconto, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell’anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e con le modalità semplificate definite dall’allegato A al Decreto ministeriale 11 novembre 2019.
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 183, 3° comma della L.R. 03.05.2018 n° 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **29/06/2020** al **09/07/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.